

20349-21



ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONELLA DI FLORIO

- Presidente -

Dott. MARCO ROSSETTI

- Consigliere -

Dott. MARCO DELL'UTRI

- Rel. Consigliere -

Dott. ANTONELLA PELLECCIA

- Consigliere -

Dott. GIUSEPPE CRICENTI

- Consigliere -

Oggetto

IMMIGRAZIONE

Ud. 25/02/2021 - CC

R.G.N. 37490/2019

Rep.

Cron 20349

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 37490-2019 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) ;

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, (omissis) , elettivamente
domiciliato in ROMA, presso la sede dell'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

resistenza
- *intimato* -

avverso la sentenza n. 1983/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO
DI BOLOGNA depositata in data 20/6/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/2/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;

2021
648

rilevato che

(omissis) , cittadino del (omissis), ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'art. 4 d. lgs. 25.1.2008 n. 25:

(a) in via principale, il riconoscimento dello *status* di rifugiato politica, ex art. 7 e ss. d. lgs. 19.11.2007 n. 251;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della "protezione sussidiaria" di cui all'art. 14 d. lgs. 19.11.2007 n. 251;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ex art. 5, comma 6, d. lgs. 25.7.1998 n. 286 (nel testo applicabile *ratione temporis*);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese in ragione delle gravissime condizioni economiche in cui versava, tali da compromettere le sue stesse possibilità di sussistenza;

la Commissione Territoriale ha rigettato l'istanza;

avverso tale provvedimento (omissis) ha proposto, ai sensi dell'art. 35 d. lgs. 28.1.2008 n. 25, ricorso dinanzi al Tribunale di Bologna, che ne ha disposto il rigetto con ordinanza del 3/7/2017;

tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d'appello di Bologna con ordinanza in data 20/6/2019;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) della mancata corrispondenza delle ragioni di fuga del ricorrente dal paese di origine con i presupposti di legittimazione della protezione internazionale rivendicata; 2) della mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sé, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 3) della insussistenza di un'effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di

giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;

il provvedimento della Corte d'appello è stato impugnato per cassazione da (omissis) con ricorso fondato su tre motivi d'impugnazione;

il Ministero dell'Interno, non costituito nei termini di legge con controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa;

considerato che,

con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte territoriale erroneamente adempiuto ai propri doveri di cooperazione istruttoria, con particolare riguardo alla ricostruzione dell'effettiva situazione di sicurezza del proprio paese di origine e delle relative criticità rilevanti, tanto in relazione al riconoscimento della protezione sussidiaria, quanto con riferimento all'indagine concernente la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge ed omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere la corte territoriale trascurato di considerare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria in favore dell'istante;

con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge ed omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere la corte territoriale erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

il primo e il terzo motivo sono parzialmente fondati, con riferimento al punto concernente il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, là dove il secondo motivo è infondato;

dev'essere preliminarmente riconosciuta l'infondatezza della censura avanzata dal ricorrente con il secondo motivo, in relazione al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria con riguardo alle ipotesi di cui all'art. 14 lett. a) e b) del d.lgs. n. 251/2007;

al riguardo, osserva il Collegio come, con riferimento all'invocato riconoscimento, da parte dell'odierno istante, dell'attribuzione della protezione sussidiaria in ordine alle ipotesi di cui all'art. 14 lett. a) e b), del d.lgs. n. 251/2007, debba ascriversi un valore dirimente alla circostanza, espressamente sottolineata dal giudice *a quo*, della mancata corrispondenza, delle ragioni indicate dal ricorrente a fondamento della propria fuga dal paese di origine, con i presupposti normativi previsti ai fini del riconoscimento delle forme di protezione internazionale rivendicate;

sul punto, del tutto correttamente il giudice *a quo* ha sottolineato l'assenza di alcun effettivo pericolo di persecuzione discriminatoria, o di un danno alla persona, concretamente predicabile a carico dall'odierno istante in relazione alle ragioni indicate a fondamento del proprio allontanamento dal Senegal, avendo lo stesso ricorrente espressamente legato, detto allontanamento, alle particolari ragioni di carattere economico connesse ai concreti rischi di sussistenza che ne derivano, in relazione ai quali nessun pericolo legato alla vita o all'incolumità fisica del ricorrente per le cause specificamente segnalate dall'art. 14 lett. a) e b) del d.lgs. n. 251/2007, deve ragionevolmente ritenersi configurabile;

allo stesso modo, del tutto infondata deve ritenersi la censura avanzata dall'istante in relazione al mancato riconoscimento della produzione sussidiaria relazione all'ipotesi di cui all'art. 14 lett. c) del d.lgs. n. 251/2007;

al riguardo, varrà considerare come, nel caso di specie, la corte territoriale abbia correttamente provveduto ad attivare i propri doveri di cooperazione istruttoria attraverso l'estensione della propria

cognizione alle informazioni sul paese di origine dell'odierno ricorrente, dando ampiamente conto delle fonti dalle quali ha tratto le proprie conclusioni circa l'insussistenza, nel Paese di provenienza del ricorrente, delle condizioni legittimanti la sua richiesta di protezione, di cui all'art. 14 d. lgs. 251/07, riferendosi a fonti di informazioni specifiche e adeguatamente aggiornate, dalle quali ha tratto la conclusione dell'impossibilità di riconoscere, nella regione di provenienza del ricorrente, situazioni di violenza generalizzata nel quadro di conflitti armati interni, a nulla rilevando le alternative fonti segnalate dal ricorrente, trattandosi di informazioni generiche, e in ogni caso inidonee a fornire adeguata contezza degli specifici presupposti oggettivi legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria in contrasto con i contenuti informativi privilegiati dalle scelte probatorie (legittimamente) operate dal giudice d'appello nell'esercizio dei propri poteri di apprezzamento discrezionale delle fonti istruttorie;

devono essere, viceversa, accolte le doglianze avanzate dal ricorrente con riguardo al mancato riconoscimento della c.d. protezione umanitaria;

osserva al riguardo il Collegio come, secondo l'interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 - 02; Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 - 01);

nella ricordata decisione delle Sezioni Unite, si è dunque sottolineata, con riguardo al tema del riconoscimento della c.d. protezione umanitaria, la piena condivisibilità dell'approccio che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva che verrebbe a determinarsi nel paese di origine a seguito del rimpatrio, al fine di verificare se tale rientro non valga a determinare una non tollerabile privazione dell'esercizio dei diritti umani del richiedente, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale;

in particolare, il giudice di merito, nel procedere alla ridetta comparazione, mentre non potrà riconoscere al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dell'isolata e astratta considerazione del suo livello di integrazione in Italia, sarà tenuto a coniugare, quella considerazione, con l'esame del modo in cui l'eventuale rimpatrio (e dunque il contesto di generale compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza) verrebbe a incidere sulla vicenda esistenziale dell'interessato, avuto riguardo alla sua storia di vita e al grado di sviluppo della sua personalità; e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale compromissione possa farsi risalire (o meno) a fattori di natura economica, politica, sociale, sanitaria; culturale, etc.;

in questi termini, la considerazione delle condizioni del paese di provenienza (comunque da indagarsi e accertarsi, dal giudice di merito, in termini obiettivi) varrà – non già a tradursi in una valutazione meramente generale e astratta della relativa situazione nazionale – bensì a declinarsi e sintetizzarsi in un giudizio 'personalizzato' mediante la ponderazione, di quelle generali condizioni del paese di origine, con l'incidenza che le stesse finirebbero per assumere sulla storia di vita (sulla 'biografia') del richiedente, alla luce del principio che impone in ogni caso la salvaguardia della dignità della persona;

in tal senso, il giudizio fermato sull'entità della degradazione che l'interessato sarebbe destinato a subire a seguito del rimpatrio chiede d'essere calibrato in rapporto alle modalità concrete e irripetibili della vicenda esistenziale *di quella specifica persona*, sì che l'esame del modo della compromissione del c.d. nucleo ineliminabile della dignità personale (e dunque il senso della sua specifica 'vulnerabilità') consisterà propriamente nella verifica del grado di aggressione ('qualitativa') della *dignità* di quella singolare ed unica esperienza individuale, sì da non potersi astrattamente escludere che, con riguardo a uno stesso paese, l'esame diretto al riconoscimento della protezione umanitaria possa anche condurre ad esiti diversi in rapporto a storie di vita differenti e non commensurabili; e ciò, non già in forza di un'inammissibile (e inaccettabile) graduazione qualitativa della dignità umana, bensì in ragione dell'inevitabile conformazione di quest'ultima (anche) in correlazione ai differenti percorsi di vita che sostanziano in modo irripetibile il senso dell'identità individuale, da valutarsi anche in relazione alla situazione psico-fisica attuale del richiedente e al contesto culturale e sociale di riferimento (v., in tal senso, Sez. 1, Ordinanza n. 13088 del 15/05/2019, Rv. 653884 - 02; e Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020);

proprio in forza di tali premesse, dunque, acquista significato il senso (sul piano propriamente esistenziale) della comparazione tra le condizioni del paese di origine del richiedente e la relativa storia di vita, ivi compreso il grado di sviluppo e di integrazione della propria esperienza nel tessuto socio-economico del nostro paese;

nei casi in cui la ricostruzione della storia di vita del richiedente risulti ostacolata dalla ritenuta non credibilità delle relative dichiarazioni, o dall'irriducibile frammentarietà delle informazioni complessivamente acquisite, il giudice di merito dovrà in ogni caso procedere a verificare se le condizioni sociali, politiche o economiche, obiettivamente riscontrate nel paese di origine non appaiano tali da

porsi in evidente contrasto con la misura del rimpatrio, avuto riguardo all'incidenza di dette condizioni con la conservazione, in capo al richiedente, del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità umana, al di là di ogni specifica caratterizzazione che valga a qualificarne l'identità;

ciò posto, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche ed economiche del Paese d'origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l'apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell'adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174 - 01);

nel caso di specie, il giudice *a quo*, dopo aver sottolineato l'insufficienza dell'integrazione del richiedente nel quadro del tessuto economico-sociale italiano, ha affermato, in termini meramente apodittici, l'insussistenza di effettive condizioni di potenziale compromissione dei diritti fondamentali ascrivibili al ricorrente nel proprio paese di origine, limitandosi tuttavia a considerare le sole informazioni concernenti la stabilità del (omissis) sotto il profilo della sicurezza pubblica, del controllo statale sulla c.d. "difficile tregua delle armi", e dunque su una nozione di stabilità limitata ai soli aspetti politico-militari, trascurando totalmente di approfondire e circostanziare gli aspetti dell'indispensabile valutazione comparativa tra la situazione personale ed esistenziale attuale del richiedente sul territorio italiano, e la condizione cui lo stesso verrebbe lasciato in caso di rimpatrio, al fine di attestare (anche attraverso l'individuazione delle

specifiche fonti informative suscettibili di asseverare le conclusioni assunte in relazione alle condizioni generali del paese di origine, indipendentemente da quanto attestato con riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria) che il ritorno del richiedente nel proprio paese non valga piuttosto a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona, per come rappresentate, nel loro aspetto critico, dallo stesso ricorrente; e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale rischio possa farsi risalire (o meno) a fattori di natura economica, politica, sociale, culturale, etc.;

ciò posto, il discorso giustificativo in tal guisa elaborato dal giudice *a quo* deve ritenersi tale – al di là dell'assorbente rilievo riguardante la violazione delle norme ^{e dei principi} che presiedono al riconoscimento della c.d. protezione umanitaria – da non integrare gli estremi di una motivazione adeguata sul piano del c.d. 'minimo costituzionale';

sulla base di tali premesse, rilevata la parziale fondatezza del primo e del terzo motivo, nei limiti indicati, e disatteso il secondo motivo, dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi parzialmente accolti, con il conseguente rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, che – oltre a provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità – si atterrà al seguente principio di diritto:

"Ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari (di cui all'art. 5, co. 6, d.lgs. n. 286/1998 nel testo applicabile al caso in esame), il giudice del merito è tenuto ad approfondire e circostanziare, in forza di un'iniziativa istruttoria ufficiosa, gli aspetti dell'indispensabile valutazione comparativa tra la situazione personale ed esistenziale attuale del richiedente sul territorio italiano, e la condizione cui lo stesso verrebbe lasciato in caso di rimpatrio, al fine di attestare (anche) attraverso l'individuazione delle specifiche fonti informative suscettibili di asseverare le conclusioni

assunte in relazione alle condizioni generali del paese di origine, indipendentemente da quanto attestato con riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria) che il ritorno del richiedente nel proprio paese non valga piuttosto a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona, per come rappresentate, nel loro aspetto critico, dallo stesso ricorrente; e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale rischio possa farsi risalire (o meno) a fattori di natura economica, politica, sociale, culturale, etc.”;

P.Q.M.

Accoglie il primo e il terzo motivo, nei limiti di cui in motivazione; rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti, e rinvia alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 25/2/2021.


Il Presidente

Antonella Di Florio

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi ~~11~~ 6 LUG. 2021

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Sabrina Paoletti



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Sabrina Paoletti